

**Linee guida per la concessione o locazione a canone ricognitorio dei beni immobili di proprietà della Regione Lazio****Articolo 1***(Oggetto e ambito di applicazione)*

1. I beni immobili del demanio regionale di cui al comma 1, lett.re g) ed i) e comma 2 dell'art. 517 del Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i., nonché i beni immobili del patrimonio indisponibile regionale di cui ai comma 1, lett. c) e comma 2 dell'art. 518 del Regolamento regionale 6 settembre 2002 n. 1 e s.m.i. possono essere attribuiti mediante atti di concessione a canone ricognitorio, ai sensi dell'art. 20 della Legge Regionale 28 aprile 2006, n. 4 e s.m.i., per usi non residenziali.
2. Possono altresì essere attribuiti mediante contratti di locazione a canone ricognitorio, ai sensi dell'art. 52 della Legge Regionale 17 febbraio 2005, n. 9 e s.m.i i beni immobili del patrimonio disponibile regionale di cui al comma 3 dell'art. 518 del Regolamento regionale 6 settembre 2002 n°1 e s.m.i.;
3. Ai sensi dell'art. 19, comma 4) della Legge regionale n. 12 del 10 agosto 2016, la disciplina che regola i contratti di locazione o gli atti di concessione a canone ricognitorio, può applicarsi alle aziende agricole.
4. Ferma restando l'applicazione delle procedure di natura concorrenziale per specifici progetti di valorizzazione, autorizzati dalla Giunta regionale, i beni immobili inseriti annualmente nell'elenco di cui all'art. 1, della Legge regionale 11 agosto 2009, n. 22 commi da 31) a 35), possono essere resi disponibili per la locazione e/o concessione a terzi a canone ricognitorio previa approvazione da parte della Giunta regionale.

**Articolo 2***(Ambito soggettivo di applicazione)*

1. La concessione o la locazione, a canone ricognitorio, di beni demaniali o del patrimonio indisponibile o disponibile della Regione, può essere richiesta dai seguenti soggetti giuridici pubblici o privati, non aventi finalità lucrative, riconosciuti come persone giuridiche e non:
  - a. I Comuni, gli enti territoriali di area vasta, le articolazioni operative di rilevanza comunale degli enti di cui al punto h), per finalità statutarie, istituzionali o di pubblico servizio;
  - b. Le società partecipate dalla Regione, le Aziende Sanitarie Locali, le Agenzie e gli enti pubblici dipendenti dalla Regione;
  - c. Le Associazioni di promozione sociale, le Fondazioni, le Associazioni e le cooperative sociali che perseguono in ambito nazionale e/o regionale consolidate e documentate attività di interesse pubblico nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, della cultura, dell'arte e dell'ambiente;
  - d. I Comitati e le associazioni di cittadini e di quartiere, che svolgono consolidate e documentate attività di assistenza, di inserimento sociale e recupero da situazioni di disagio ed emarginazione ovvero di promozione, tutela e sviluppo del territorio, anche di rilevanza locale;
  - e. Gli enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti dalla Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per luoghi adibiti al culto, compresi gli oratori;
  - f. Le federazioni sportive nazionali, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e le associazioni sportive di tipo dilettantistico riconosciute e non dai medesimi Enti, che svolgono consolidate e documentate attività nell'ambito sportivo;
  - g. Gli organismi internazionali incaricati di missioni speciali in campo umanitario e sanitario;
  - h. Gli enti pubblici non territoriali, non rientranti nelle fattispecie precedenti.
2. Ai sensi delle precedenti lett.re c), d) ed f), per comprovare lo svolgimento di “consolidate e documentate attività” nell'ambito di interesse, è condizione sufficiente che, al momento della richiesta i soggetti di cui al comma 1 risultino iscritti negli appositi elenchi o albi istituiti in ambito regionale o nazionale, ove esistenti.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono beneficiare del canone ricognitorio solo qualora, i beni richiesti in concessione o locazione, siano utilizzati per lo svolgimento delle loro attività istituzionali o statutarie e con esclusione di attività che possano configurarsi come attività commerciali.
4. Negli atti di concessione e nei contratti di locazione a canone ricognitorio è indicato l'obbligo di utilizzare o di valorizzare i beni conferiti per le finalità di cui al comma 3), con espresso divieto, anche parziale, di sublocazione o di subconcessione dei beni conferiti, pena la decadenza dalla concessione. Resta salvo il diritto della Regione di rivalersi nei confronti del locatario o del concessionario, per ottenere il rimborso delle somme riscosse a titolo di indennità di occupazione, canoni di locazione o diritti di concessione sull'immobile sublocato o sub-concesso, da far valere nelle sedi competenti.
5. I beni immobili conferiti ai soggetti pubblici di cui al precedente comma 1), lett.re a) e b) possono essere oggetto di accordi o intese istituzionali, da stipularsi, con altri soggetti pubblici, secondo le procedure stabilite dai rispettivi ordinamenti, fermo restando le finalità ed i divieti di cui al precedente comma.
6. È altresì ammessa la facoltà, ai soli soggetti di cui al precedente comma 1), lett.re a) e b), di affidare a terzi operatori economici la gestione di servizi cui l'immobile conferito è stato destinato.

### **Articolo 3**

#### *(Durata delle concessioni e delle locazioni)*

1. Salvo quanto stabilito dai commi 3 e 4 del successivo art. 4, la durata degli atti di concessione e dei contratti di locazione di cui all'art.1 è, di norma, pari a sei anni, senza tacito rinnovo.
2. Fermo restando le ulteriori clausole previste dal contratto, per i soggetti di cui all'art. 2, comma 1 lett.re a) e b), il rinnovo successivo degli atti di concessione e dei contratti di locazione può essere tacito, salvo disdetta, comunicata al conduttore e/o concessionario da parte dell'Amministrazione regionale con lettera formale 12 mesi prima della scadenza del contratto. Negli altri casi, i rinnovi successivi, previa richiesta dell'assegnatario, saranno autorizzati dalla Giunta con proprio provvedimento.

### **Articolo 4**

#### *(Interventi di manutenzione valorizzazione degli immobili)*

1. Negli atti di concessione e nei contratti di locazione a canone ricognitorio, sono posti a carico del concessionario o del locatario gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri di qualsiasi natura gravanti sugli immobili, salvo gli interventi indifferibili e urgenti volti a impedire la rovina del bene, ovvero resi obbligatori da norme a tutela della sicurezza e dell'igiene pubblica.
2. La durata degli atti di concessione e dei contratti di locazione può eccedere il limite temporale di cui all'art. 3, in relazione agli investimenti effettuati dal concessionario o dal locatario per l'esecuzione di rilevanti opere di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale. La durata massima dei contratti di locazioni o l'efficacia dei provvedimenti di concessioni non potrà, comunque, essere superiore a sedici anni.
3. Nella fattispecie di cui al comma 2) gli investimenti o gli oneri straordinari a carico del concessionario o del locatario devono risultare pari almeno a tre volte il canone di mercato annuo a valorizzazione avvenuta, determinato ai sensi del successivo articolo 6, comma 3).
4. L'ammontare degli investimenti e la maggiore durata del canone richiesta dovranno essere documentati dal richiedente mediante un piano di ammortamento che tenga conto degli oneri da sostenere e della loro articolazione temporale. La durata della locazione o della concessione sarà oggetto di valutazione nell'ambito dell'istruttoria della proposta di richiesta del bene.
5. La direzione regionale competente in materia di demanio e patrimonio effettua verifiche sull'avanzamento degli interventi di manutenzione programmati e verifiche periodiche, con cadenza annuale, per accertarsi dello stato manutentivo dei beni immobili concessi o locati, adottando i provvedimenti necessari ad assicurare la tutela e l'integrità dei beni stessi, ivi compresa la proposta alla Giunta di revoca del provvedimento di concessione o di rescissione del contratto di locazione.

## **Articolo 5**

### ***(Beni di interesse storico-artistico)***

1. Quando i beni conferiti ai sensi dell'art.1), appartengono al demanio artistico, storico o archeologico regionale, ovvero appartengono al patrimonio indisponibile e disponibile e siano sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 e s.m.i., l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 4 è sottoposta al preventivo rilascio della prescritta autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004, con responsabilità a totale carico del concessionario o del locatario.
2. Le misure di tutela dei beni prescritte ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e s.m.i., ancorché acquisite dal concessionario dopo la stipula dell'atto di Concessione o del contratto di locazione, entrano automaticamente a far parte del contratto di locazione e/o di concessione sottoscritto tra le parti.
3. Nelle fattispecie di cui al comma 1), qualora il concessionario o il locatario è un Ente pubblico, il conferimento del bene ai sensi dell'art. 1) può essere effettuato sotto forma di accordo, ai sensi dall'art. 112, comma 4 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero previa intesa espressa ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da recepire con atto di Giunta regionale.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 3) della Legge regionale n. 12/2016 ed ai fini della conservazione e della manutenzione degli immobili di particolare interesse storico, artistico e culturale, la Giunta può conferire detti beni immobili ad Enti locali, Università pubbliche e Fondazioni, prevedendo, all'interno degli accordi o delle intese di cui al comma 3, la corresponsione di "canone figurativo" in ragione dei costi di manutenzione e conservazione assunti dai medesimi soggetti, sempreché in misura non inferiore al canone, determinato ai sensi del successivo art. 6, comma 3, rapportato alla durata prevista per la locazione o la concessione in uso.
5. Fermi restando i contenuti di cui al comma precedente, le concessioni previste dall'art. 8, comma 4, della legge regionale n. 13/2018, da stipularsi su richiesta di enti statali, enti pubblici territoriali ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono sottoscritte, previa pubblicazione, per la durata di dieci giorni sul sito Web della Regione e su quello del Comune territorialmente competente, di un avviso pubblico per informare i portatori di interesse, dell'intento dell'Amministrazione di procedere alla stipula della concessione e delle finalità ad essa attribuite.

## **Articolo 6**

### ***(Ammontare del canone ricognitori)***

1. L'ammontare dei canoni ricognitori, di cui all'art. 1, è stabilito, di norma, nelle seguenti percentuali:
  - a. 10% del canone di mercato, in favore dei soggetti di cui all'art.2, lett.re a), b), c) e d);
  - b. 20% del canone di mercato, in favore dei soggetti di cui all'art.2, lett.ra e);
  - c. 30% del canone di mercato, in favore dei soggetti di cui all'art.2 lett.re f), g), h).
2. Qualora l'assegnazione dei beni ai sensi dell'art.1, avvenga previo espletamento di una procedura di natura concorrenziale volta alla presentazione di specifici progetti di valorizzazione immobiliare e di utilità sociale, l'ammontare del canone ricognitorio, posto a base della procedura concorrenziale, è pari ad almeno il 10% del canone di mercato determinato ai sensi del successivo comma 3).
3. Il canone di mercato di cui ai precedenti commi, è determinato come media dei valori locativi minimi e massimi, nelle categorie commerciale e terziaria, desunti dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare, per la zona omogenea e nel semestre di riferimento della valutazione. Qualora detti valori non fossero disponibili, per ciascuna delle destinazioni d'uso sopra specificate, si fa riferimento alla media di valori locativi minimi e massimi disponibili per due zone omogenee più vicine a quella in cui è localizzato l'immobile da valutare. Nella stima non sono considerate eventuali riduzioni di prezzo relative alla vetustà o allo stato di manutenzione dell'immobile. Nel caso di tipologie immobiliari non riconducibili a quelle per le quali sono elaborate quotazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate - OMI, il canone è determinato attraverso opportuni coefficienti di ragguaglio delle relative superfici.

4. Il canone è adeguato annualmente in misura corrispondente alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente.
5. A tutela del diritto dominicale, l'ammontare dei canoni ricognitori, determinato ai sensi dei precedenti commi, non potrà comunque risultare inferiore a 150 euro mensili.

#### **Articolo 7**

##### *(Disciplina dei rapporti in corso e degli utilizzi pregressi)*

1. Ai sensi del comma 1, dell'art. 19 della Legge regionale n. 12/2016, fatti salvi i contratti di locazione e /o concessione già perfezionati e sottoscritti, ai fini della regolarizzazione da parte di terzi degli utilizzi pregressi del bene immobile regionale, la corresponsione dell'indennità di occupazione è commisurata nella misura del canone ricognitorio approvato dalla Giunta regionale, a partire dalla data dell'entrata in vigore rispettivamente dell'art. 20 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 e s.m.i., e dell'art. 52 della legge regionale 17 febbraio 2005 e s.m.i. L'importo dovuto, per l'utilizzo antecedente all'entrata in vigore delle suddette leggi regionali, è determinato al valore di mercato e il pagamento è disposto qualora non ancora dichiarato prescritto.
2. La stipula degli atti di concessione e dei contratti di locazione a canone ricognitorio è subordinata alla previa regolarizzazione degli utilizzi pregressi con la corresponsione, per il periodo di occupazione risultante dalla documentazione disponibile ed entro i limiti temporali di cui al comma 1, di una indennità di occupazione da determinarsi in base ai criteri di cui all'art. 6.
3. È ammessa la rateizzazione del pagamento delle indennità di occupazione ai sensi dell'art. 64, comma 3, della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, come modificato dall'articolo 2, comma 145, lettera l), numeri 1 e 2), della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7.
4. Ai sensi dell'art. 19, comma 1) della Legge regionale n. 12/2016, restano comunque acquisite al bilancio regionale le somme già corrisposte a qualsiasi titolo, ivi comprese le sentenze passate in giudicato, per importi superiori a quelli determinati con i criteri introdotti dalle presenti linee guida.

#### **Articolo 8**

##### *(Norme sul Procedimento)*

1. Salvo i casi in cui il provvedimento di concessione o il contratto di locazione a canone ricognitorio derivi da una distinta procedura di confronto concorrenziale, i soggetti di cui all'art. 2, in possesso dei requisiti soggettivi per il conseguimento della concessione o locazione a canone ricognitorio di beni inseriti nell'elenco annuale di cui all'art. 1 della legge regionale 11 agosto 2009, n. 22, commi da 31) a 35), possono presentare alla Direzione regionale competente in materia di patrimonio e demanio un'istanza di locazione o di concessione, per usi non abitativi, nella quale sono indicati:
  - a. I dati identificativi del richiedente comprovante il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 2;
  - b. I dati identificativi dell'immobile o delle porzioni immobiliari richieste in concessione o in locazione.
  - c. Una relazione indicante l'oggetto dell'attività e le finalità dell'utilizzo con gli interventi che si ritengono necessari a garantirne l'uso previsto;
  - d. Una dichiarazione del richiedente che attesti la durata dell'eventuale detenzione in possesso dell'immobile per attività istituzionali o statutarie, con oneri a proprio carico, e l'impegno ad effettuare la regolarizzazione degli utilizzi pregressi ai sensi dell'art. 7 e l'eventuale richiesta di rateizzazione del debito;
  - e. il piano temporale di ammortamento previsto dall'art. 4, comma 4).

Per la predisposizione dell'istanza, i soggetti di cui al comma 1) possono richiedere, alla direzione competente in materia di demanio e patrimonio, di effettuare un sopralluogo presso l'immobile.

2. All'istruttoria delle domande fino alla sottoscrizione del contratto di locazione o del provvedimento di concessione, provvede un Responsabile del Procedimento, individuato nell'ambito della Direzione

competente in materia di demanio o patrimonio, sulla base delle informazioni assunte dalla competente Area Gestione dei Beni patrimoniali circa lo stato giuridico e occupazionale dell'immobile.

3. In conformità al “principio di collaborazione” sancito dall’art. 53, comma 2) del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento può avvalersi di una “Commissione di valutazione” che svolge le attività di supporto. La Commissione di valutazione è costituita con *Atto di organizzazione* da parte del Direttore competente in materia di demanio o patrimonio, ed è composta da Dirigenti o da funzionari della Regione.
4. La Commissione, se istituita, supporta il responsabile del procedimento nell’espletamento dei seguenti adempimenti:
  - a. verificare l’idoneità tecnica dell’immobile dettando le prescrizioni e le condizioni per l’utilizzazione da parte del richiedente;
  - b. valutare la conformità e la congruità delle eventuali proposte di valorizzazione presentate;
  - c. proporre al responsabile del procedimento la durata della locazione o della concessione ai sensi dell’art. 4 commi 2), 3) e 4);
  - d. proporre al responsabile del procedimento la misura del canone ricognitorio in conformità all’art. 6.
  - e. determinare gli importi dovuti ai fini della regolarizzazione degli eventuali utilizzi pregressi in conformità all’art. 7 commi 1) e 2) nonché, in caso di richiesta di rateizzazione, applicare i criteri di cui all’art. 7 comma 3);
  - f. proporre al responsabile del procedimento l’ammontare delle garanzie contrattuali e assicurative da porre a carico del locatario o del concessionario;
  - g. effettuare le verifiche preventive di cui all’art. 4 comma 4) e relazionare al responsabile del procedimento;
  - h. relazionare al responsabile del procedimento, in merito a motivi ostativi alla locazione o alla concessione oppure, in vigore, proporre la revoca o la decadenza.
5. Il responsabile del procedimento cura l’istruttoria documentale verificando, alla luce della normativa vigente, i requisiti soggettivi e di legittimazione dei richiedenti e la conformità dell’utilizzo proposto con le finalità di cui all’articolo 1 e convoca, in relazione alla complessità dell’istruttoria, entro 10 giorni dal ricevimento dell’istanza, la Commissione Tecnica di Valutazione di cui al comma 3) del presente articolo, se istituita.
6. Il responsabile del procedimento ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e chiarimenti scritti al richiedente una sola volta, assegnando il termine massimo di 30 giorni per l’invio.
7. L’istanza di concessione o di locazione a canone ricognitorio, gli esiti dell’istruttoria e l’ammontare del canone ricognitorio, sono pubblicati, a cura del responsabile del procedimento, per almeno 15 giorni, sulla sezione “Demanio e Patrimonio” del Sito istituzionale dell’Ente.
8. Trascorso il periodo di pubblicazione preventiva senza che nessuno dei soggetti cui è attribuita la preferenza ai sensi del successivo comma 9), abbia manifestato interesse per la stessa locazione o concessione, il responsabile del procedimento comunica al richiedente l’ammissibilità provvisoria o il diniego all’istanza.
9. Nell’ipotesi di presentazione di più domande di concessione o locazione, relative al medesimo bene, l’assegnazione dell’immobile è attribuita con i seguenti criteri in ordine di preferenza:
  - a. alle Agenzie e agli enti pubblici dipendenti dalla Regione;
  - b. alle società partecipate dalla Regione in misura maggioritaria;
  - c. alle Aziende Sanitarie Locali;
  - d. ai Comuni sul cui territorio i beni insistono a patto che si facciano carico delle eventuali indennità dovute per gli utilizzi pregressi anche di terzi;

- e. alle istanze di terzi che rechino la dichiarazione di cui al comma 1 lett. d).
- f. In presenza di più domande di concessione o locazione relative al medesimo bene, da parte di soggetti di cui all'art. 2, comma 1, diversi da quelli sopra elencati, l'assegnazione dell'immobile è attribuita in seguito a comparazione della:
  - f.1 valenza pubblica del richiedente: con preferenza ai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 partecipati da Enti pubblici o di diritto pubblico in misura maggioritaria;
  - f.2 diffusione territoriale del richiedente: con preferenza ai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 che presentano maggiore diffusione territoriale rilevabile dalla presenza di più sedi operative attive sul territorio;
  - f.3 sostenibilità del canone e degli investimenti: con preferenza ai maggiori importi del valore della produzione netta dell'attività effettuata negli ultimi tre anni di esercizio, come desunti dalla relativa documentazione fiscale;
  - f.4 costituzione del richiedente: con preferenza ai soggetti di cui all'art. 2 comma 1 che abbiano conferito incarichi di rappresentanza, sotto i trentacinque anni di età.

Il Responsabile del procedimento proporrà l'assegnazione in favore di soggetti di cui all'art. 2, comma 1, le cui performance risultino le migliori in almeno due delle suddette condizioni. Nel caso nessun soggetto partecipante ottenga due preferenze, ovvero due preferenze fossero attribuite a più d'uno, e in tutti i casi ove non sia chiaramente attribuibile l'elemento preferenziale per i ridotti margini di differenza riscontrati, il Responsabile del procedimento procederà a sorteggio pubblico, se l'importo del canone annuo è pari o inferiore a 5.000 euro; oppure, se di importo superiore a 5.000 euro, avvierà un procedura concorrenziale di tipo ristretto, fra i medesimi soggetti partecipanti, con offerta a rialzo sul canone annuale, assumendo a base d'asta quello determinato ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Linee guida.

- 10. Resta salva e impregiudicata la facoltà per la Giunta, in relazione alle istanze pervenute o alle caratteristiche dell'immobile, di procedere all'assegnazione dei beni immobili inseriti nell'elenco annuale di cui all'art. 1 della Legge regionale 11 agosto 2009 n.22, commi da 31) a 35), previo confronto concorrenziale di evidenza pubblica. In tal caso le norme procedurali stabilite dal presente articolo si applicano per le parti non in contrasto con quanto previsto dall'avviso o dalla lettera d'invito.
- 11. Nel caso di ammissibilità della richiesta, unitamente alle altre clausole ed alle obbligazioni contrattuali poste a capo del locatario o del concessionario, viene anche comunicato l'ammontare dell'importo eventualmente dovuto ai sensi dell'art. 6, nonché l'ammontare delle somme dovute per gli utilizzi pregressi di cui all'art. 7. Nei successivi 30 giorni dalla comunicazione, il richiedente interviene nella sottoscrizione dell'atto d'impegno che lo obbliga nei confronti della Regione.
- 12. La concessione o la locazione a canone ricognitorio è attribuita con Delibera della Giunta regionale, sulla base di una proposta motivata del Responsabile del procedimento che tiene conto delle attività istruttorie, valutative e negoziali effettuate nel corso del procedimento, nonché dell'intervenuta accettazione delle clausole contrattuali e finanziarie da parte del concessionario o del locatario.
- 13. Il Contratto di locazione o l'Atto di concessione, è stipulato entro 30 giorni dalla delibera di autorizzazione, in conformità allo schema di contratto o del provvedimento approvato con determinazione del Direttore competente in materia di demanio e patrimonio. La stipula dell'atto di concessione o del contratto di locazione è comunque subordinata:
  - a. alla regolarizzazione di eventuali utilizzi pregressi ai sensi dell'art. 7 o alla concessione della rateizzazione del debito;
  - b. alla presentazione delle cauzioni di garanzia, ove previste nel contratto;
  - c. alla presentazione dell'impegno a presentare idonee polizze assicurative, prima dell'inizio di eventuali opere o interventi sul bene attribuito in locazione o concessione.
- 14. Qualora il concessionario o locatario sia un Ente Pubblico, non è richiesta la presentazione di una cauzione a garanzia del contratto di locazione o del provvedimento di concessione.

15. Lo schema di contratto oltre che specificare le finalità della concessione o della locazione a canone ricognitorio come stabilite dalla Giunta, regola tutti gli ulteriori obblighi posti in capo al concessionario o al locatario in relazione al pagamento dei canoni, alla esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o degli eventuali interventi di valorizzazione, nonché i casi di decadenza o di revoca della concessione e le clausole di recesso o di risoluzione del contratto di locazione.
16. Le spese di registrazione e bollo dei contratti di locazione o degli atti di concessione di cui all'art. 1 sono poste a totale carico del locatario o del concessionario.

## **Articolo 9**

### *(Norma transitoria)*

1. Il presente documento di indirizzo recante “*Linee guida per la concessione o locazione a canone ricognitorio dei beni immobili di proprietà della Regione Lazio*” è pubblicato sulla sezione “demanio e patrimonio” del Sito istituzionale della Regione. Le “linee guida” approvate con deliberazione della Giunta regionale del 20 settembre 2016, n. 540 sono revocate.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4), le istanze presentate in vigenza delle “linee guida” approvate con Deliberazione della Giunta regionale 20 settembre 2016, n. 540, sono concluse con le modalità stabilite dalle presenti linee guida.
3. Nel rispetto dell'art. 19, comma 6) della Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016, le presenti linee guida si applicano, per quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti e finalità istituzionali, alle procedure di attribuzione di concessioni a canone ricognitorio da parte delle Aziende sanitarie locali.